



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 1697 / 2016

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: ACCERTAMENTO DELLA NON NECESSITA' DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE, CON RIFERIMENTO AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA ECOLOGICA ADIBITA E DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI CON TRATTAMENTO E SCARICO DELLE ACQUE DI DILAVAMENTO DEGLI STESSI INACQUE SUPERFICIALI DA REALIZZARSI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI MESTRE PRESENTATO DA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A..

Il dirigente

Visti:

- i. la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche;
- ii. la Direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;
- iii. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- iv. la D.G.R.V. del 9 dicembre 2014 n. 2299 concernente “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;

visti:

- i. il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, ai sensi della quale questa Amministrazione è il soggetto competente all’espletamento delle procedure tecnico-amministrative riguardanti il progetto sopra indicato e, quindi, competente all’esame della dichiarazione di non necessità di valutazione d’incidenza, come disposto al punto 3.1 “Autorità competente per la valutazione d’incidenza” dell’allegato A alla DGRV n. 2299 del 9 dicembre 2014.
- ii. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Venezia, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta n. 230 del 29.12.2010;
- iv. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;

- v. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- vi. l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- vii. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;
- viii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ix. l'art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

vista la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza, redatta secondo le modalità stabilite dalla DGRV 2299/2014, relativa al progetto per la realizzazione di un'area ecologica adibita e deposito temporaneo di rifiuti con trattamento e scarico delle acque di dilavamento degli stessi in acque superficiali da realizzarsi presso la stazione ferroviaria di Mestre, via Villabona, proposto dalla società RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n°41902 del 13.05.2016.

considerato che:

- i. la relazione tecnica allegata all'istanza risulta sufficiente ai fini delle valutazioni da parte dell'ufficio;

sulla base degli elementi in essa contenuti si può accertare che non risulti necessario l'espletamento di una procedura di screening di incidenza ambientale di maggior approfondimento delle incidenze delle azioni indotte dal progetto sui ricettori presenti nei siti considerati: Bosco di Carpenedo IT 3250010.[Omissis..]

ritenuta pertanto sufficiente per il progetto di cui trattasi la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza secondo quanto previsto all'allegato A punto 2.2 della DGRV n. 2299/2014;

d e t e r m i n a

- 1. di accertare la non necessità di screening di valutazione di incidenza ambientale per il progetto relativo alla realizzazione di un'area ecologica adibita e deposito temporaneo di rifiuti con trattamento e scarico delle acque di dilavamento degli stessi in acque superficiali da realizzarsi presso la stazione ferroviaria di Mestre, via Villabona, proposto dalla società RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n°41902 del 13.05.2016.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente